



COMUNE DI SAN NICOLO' GERREI

(PROV. DI CAGLIARI)

P.ZZA S. NAITZA, 8
TEL. 070/950026 - 070/950001 - FAX 070/9509128
E-mail: sociale@comune.sannicologerrei.ca.it
Mail certificata: sngerreiufficioprotocollo@pec.it
sindaco@comune.sannicologerrei.ca.it

Allegato A

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 09.12.1998 N.431

Annualità 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO

che dalla data di pubblicazione del presente Bando e fino alle ore **13.00 del 31.10.2024**, i soggetti interessati e in possesso dei requisiti sotto elencati, possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione del canone di locazione annualità 2024.

DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Destinatari dei contributi sono i cittadini residenti, titolari di contratti di locazione di tipo privatistico ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata/pubblica site nel Comune di San Nicolò Gerrei e occupate a titolo di abitazione principale.

La residenza anagrafica deve sussistere al momento della presentazione della domanda. Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno;

La locazione deve:

- risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione (non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno 2024);
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo;

SONO ESCLUSI:

- **A)** I titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9.
- **B)** I nuclei familiare nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R.13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale salvo che non ne abbia l'intera proprietà e la quota di possesso sia inadeguata, o nel caso in cui pur essendone titolare non possa godere del bene.
- **C)** I nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

REQUISITI REDDITUALI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999 e successive integrazioni:

- **FASCIA A)** ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (Euro 15.563,86 annue) rispetto al quale l'incidenza del canone annuo corrisposto è superiore al 14%, l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € **3.098,74**;
- **FASCIA B)** ISEE del nucleo familiare superiore a quello della Fascia A) e uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € 16.828,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone corrisposto è superiore al 24% e l'ammontare del contributo non può essere superiore a € **2.320,00**.

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando. In caso di coabitazione di più nuclei familiari deve essere presentata una sola domanda di contributo.

CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo in parola e fatte salve disposizioni statali contrarie.

La cumulabilità con altri contributi non ha rilevanza al fine della trasmissione del fabbisogno comunale alla Regione, ma sarà valutata dal Comune prima di procedere alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi.

Eventuali somme non liquidate ad un cittadino, perché già beneficiario di altro contributo, possono essere utilizzate per soddisfare il fabbisogno residuo degli altri aventi diritto nell'anno di riferimento.

GRADUATORIA

La graduatoria sarà redatta sulla base del reddito posseduto dal nucleo familiare e dall'incidenza del canone di locazione sullo stesso.

Si avverte fin d'ora che, nel caso in cui le risorse attribuite dalla RAS, Assessorato LL.PP., non fossero sufficienti a coprire il fabbisogno, si opererà una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B, in conformità a quanto disposto nella deliberazione della Giunta Regionale n. **28/11 del 31/07/2024**.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il canone annuo è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno 2024 ed è dato dalla somma dei canoni mensili di contratto (ad esempio se i mesi di contratto fossero otto, il canone annuo è dato dalla somma degli otto canoni mensili).

Modalità per il calcolo:

Il limite massimo dei contributi è di € 3.098,74 per la fascia A e € 2.320,00 per la fascia B.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile ($C=CA-CS$). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati. A tal fine, nel modello per la presentazione della domanda, l'utente potrà indicare gli altri comuni ai quali abbia già presentato o intenda presentare istanza nel medesimo anno e allegare tutti i relativi contratti di locazione, unitamente alle copie di avvenuta registrazione dei contratti.

Ciascun Comune trasmetterà alla Regione il proprio fabbisogno in relazione alle mensilità di propria competenza. Nel calcolo del fabbisogno, ciascun Comune dovrà tenere conto del canone di locazione annuale (ossia dovrà considerare il canone sostenuto nei mesi di residenza anche negli altri comuni) e dopo avere determinato il contributo, dovrà parametrarlo al canone di locazione relativo al contratto di locazione nel proprio comune.

Esempio di calcolo dell'ammontare del contributo nel canone di contratto in due comuni nel corso dell'anno:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000;
canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.
canone gennaio - marzo in Comune 1 = € 1.000,00;
canone luglio - dicembre in Comune 2 = € 2.600,00;
Totale canone annuo = 1.000,00 + 2.600,00 = 3.600,00
ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile. Quindi:
ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00
Contributo comune 1 = $2.200 * 1000 / 3600 = 611,11$
Contributo comune 2 = $2.200 * 2600 / 3600 = 1.588,89$

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

. Ai fini della liquidazione del contributo i beneficiari sono obbligatoriamente tenuti a presentare al competente Ufficio del Comune le ricevute dei pagamenti effettuati o dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal proprietario dell'immobile ove si attesti la regolarità del pagamento del canone.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessati dovranno presentare apposita istanza al Comune a cui dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia del contratto di locazione regolarmente registrato unitamente alla ricevuta di pagamento della tassa annuale dello stesso relativa all'ultimo anno;
- copia del documento di riconoscimento del dichiarante e del codice fiscale;
- tutta la documentazione prevista nel modulo di domanda;
- La domanda di partecipazione al presente bando di concorso deve essere compilata unicamente sui moduli predisposti dai Comuni.

Copia del bando e del modulo di domanda potranno essere ritirati presso l'Ufficio del Servizio Sociale o scaricato dal sito istituzionale.

Le istanze, corredate della documentazione suindicata dovranno essere consegnate all'Ufficio Protocollo nei giorni dal lunedì al venerdì – entro e non oltre le ore **13.00 del 31.10.2024** (termine perentorio fissato a pena di decadenza). Anche via mail alla pec del comune sngerreiufficioprotocollo@pec.it o consegnate direttamente presso l'Ufficio protocollo.

ELENCO DEGLI AMMESSI E RIPARTIZIONE DEI FONDI ASSEGNATI

A seguito del ricevimento delle domande l'ufficio procederà all'istruttoria delle domande pervenute verificando il possesso dei requisiti minimi per poter partecipare.

Procederà alla predisposizione di due elenchi distinti di candidati beneficiari (fascia A e fascia B) nonché l'elenco degli esclusi che non possiedono i requisiti previsti dal bando. I richiedenti potranno presentare eventuali ricorsi in forma scritta evidenziando le motivazioni dello stesso, entro 7 giorni dalla pubblicazione della

graduatoria provvisoria. La graduatoria definitiva sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune e il relativo fabbisogno trasmesso alla RAS. entro il **10 novembre 2024**;

Nel caso in cui il finanziamento regionale dovesse essere insufficiente e non coprire il fabbisogno complessivo richiesto, si procederà ad operare una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti ammessi inseriti nelle fasce A e B.

CONTROLLI E SANZIONI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora emergesse la non veridicità di quanto dichiarato, l'Amministrazione agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n°445/2000.

NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla **LEGGE 09.12.1998 N.431** e **D.M. LL.PP. del 07/06/1999**, ai relativi decreti di attuazione nonché alla deliberazione della Ras n°28/11 del 31/07/2024.

San Nicolo' Gerrei li, 07.10.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Stefano Soro

